

Consiglio dei Ministri n. 56 del 10 novembre 2017

13 Novembre 2017

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del [10 novembre 2017, n. 56](#), ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma, dal 28 settembre 2017 risultano adottati ulteriori 36 provvedimenti attuativi, di cui 14 dell'attuale Governo e 22 riferiti agli Esecutivi precedenti.

Il Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, approvato i seguenti provvedimenti:

– in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30).

L'obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.

A questo scopo, il decreto:

- chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale;
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile;
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
- introduce il provvedimento della "mobilitazione nazionale", preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza;
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:

- la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal

dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);

- l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento;

Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:

- fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
- fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
- fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale);

- in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Il provvedimento riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, e in via principale detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione. Inoltre, come prescritto dalla direttiva, sempre al fine di controllare le emissioni, il testo:

- razionalizza e semplifica le procedure autorizzative, estendendo la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie;
- assicura la certezza e l'efficacia del sistema dei controlli;
- aggiorna il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l'efficacia e la proporzionalità.

Il decreto è stato elaborato sulla base di una istruttoria svolta tra il 2016 e il 2017. Il tavolo tecnico istituzionale di coordinamento ha consentito un confronto tra autorità statali, regionali e locali competenti sulle emissioni in atmosfera. Si è inoltre proceduto ad acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata e al recepimento di alcune osservazioni e condizioni formulate.

Il Consiglio, inoltre, ha deliberato:

- la proroga dello stato di emergenza già dichiarato nel territorio delle Province di Bergamo e Sondrio in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016;
- la proroga dello stato di emergenza già dichiarato nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016, e nel territorio delle provincie di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e nei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in provincia di Cosenza e di Vazzano in

provincia di Vibo Valentia nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017.

Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha, tra l'altro, deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 51 del 04/09/2017, "Impresa Abruzzo competitività-sviluppo-territorio", in quanto varie norme in materia di semplificazione amministrativa, anche per le imprese, e riguardanti le procedure di verifica ambientale e paesaggistica invadono la competenza riservata allo Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di tutela della concorrenza, dell'ambiente e del paesaggio, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere m), e) ed s) della Costituzione;

e, di non impugnare, tra l'altro, le seguenti:

Legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 22/09/2017, recante "Promozione e tutela dell'attività di panificazione";

Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 32 del 22/09/2017, recante "Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili".